



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Relazione annuale sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel 2009





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**Relazione annuale sul tenore di zolfo
dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei
combustibili per uso marittimo utilizzati nel 2009**

ex art. 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205

Maggio 2010



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

Servizio rischio tecnologico

Settore prevenzione dei rischi tecnologici

**Relazione annuale sul tenore di zolfo
dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei
combustibili per uso marittimo utilizzati nel 2009**

ex art. 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205

A cura di Roberto Ribelli e Debora Romoli

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha istituito l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ex APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM).

La presente pubblicazione fa riferimento ad attività svolte in un periodo antecedente l'accorpamento delle tre Istituzioni e quindi riporta ancora, al suo interno, richiami e denominazioni relativi ai tre Enti soppressi.

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.it

ISPRA, 2010

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

ISPRA

Grafica e foto di copertina: Franco Iozzoli

INDICE

1. La normativa comunitaria sul tenore di zolfo nei combustibili	1
2. La normativa nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili	3
3. Metodologia di raccolta dei dati	9
4. Elaborazione dei dati pervenuti	11
5. Presentazione sintetica ed illustrazione dei risultati relativi all'anno 2009	12
6. Conclusioni	14
Allegato I – Elenco dei soggetti che hanno fornito i dati richiesti secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 298, comma 2-bis	34

1. La normativa comunitaria sul tenore di zolfo nei combustibili

La direttiva europea 1999/32/CE¹, che ha modificato la direttiva 93/12/CE², riducendo il contenuto di zolfo consentito in alcuni combustibili liquidi utilizzati nel territorio comunitario (olio combustibile pesante, gasolio e gasolio marino) costituisce una parte di rilievo della strategia europea per combattere l'acidificazione che, entro il 2010, si prefigge di ridurre di percentuali rilevanti gli attuali livelli delle emissioni in atmosfera di inquinanti acidificanti, tra cui gli ossidi di zolfo, e di raggiungere, nel territorio dell'Unione, un maggiore grado di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione della strategia e quindi anche per la fissazione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva, è costituito dagli studi, condotti a partire dal 1995, dall'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), su incarico della Commissione europea.

La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione europea di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.

Studi effettuati per conto della Commissione, che hanno evidenziato che le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono in maniera considerevole all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa³ e particolato⁴, sono alla base della proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2002.

Nel giugno 2003 il Parlamento europeo vota in prima lettura una serie di emendamenti alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione. Nell'agosto 2003 la Commissione presenta una proposta modificata di direttiva e nel dicembre 2003 le istituzioni europee finalizzano la posizione della Commissione su una strategia dell'Unione europea per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime attraverso la risoluzione del Parlamento e le Conclusioni del Consiglio. Nel giugno 2004 il Consiglio raggiunge una Posizione Comune sul tenore di zolfo dei combustibili ad uso marittimo e nell'aprile 2005 il Parlamento europeo approva la direttiva in seconda lettura. Nel luglio 2005 la direttiva 2005/33/CE⁵ relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La direttiva 2005/33/CE contiene sei elementi principali:

- introduce un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili utilizzati da tutte le navi marittime nelle acque territoriali degli Stati membri, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx⁶;

¹ Pubblicata su G.U.C.E. n. L 121 del 11.5.1999.

² Pubblicata su G.U.C.E. n. L 74 del 27.3.1993.

³ Quantification of missions from ships associated with ship movements between ports in the European Community, ENTEC, 2002

⁴ The influence of ship traffic emissions on the air concentrations of particulate matter, EMEC, 2001

⁵ Pubblicata su G.U.C.E. n. L 191 del 22.7.2005.

⁶ Le zone marittime definite tali dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

- stabilisce, a partire dall'11 agosto 2006, un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti comunitari nelle acque territoriali degli Stati membri, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento;
- fissa un tenore massimo di zolfo dello 0,1%, a partire dal 1° gennaio 2010, per i combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi nelle vie navigabili interne o quando sono ormeggiate nei porti comunitari;
- proibisce l'immissione sul mercato⁷ di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% e quella di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,2% (0,1% a partire dal 1° gennaio 2010);
- sopprime le deroghe esistenti a favore della Grecia e dei territori d'oltremare per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- introduce, come alternativa all'uso di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo, l'utilizzazione di tecnologie riconosciute di riduzione delle emissioni da navi.

Altre direttive stabiliscono invece il tenore di zolfo dei combustibili liquidi utilizzati dagli autoveicoli⁸ e dai veicoli non stradali.

Infine si segnala l'entrata in vigore a giugno 2009 della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, da recepire entro il 31.12.2010, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 140/88 del 5.6.2009 che, oltre a provvedere a modificare ulteriormente le specifiche dei combustibili per autotrazione ed introdurre un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra, modifica il tenore di zolfo dei combustibili delle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), dei trattori agricoli e forestali e delle imbarcazioni da diporto.

⁷ La fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave.

⁸ Direttiva 2003/17/CE.

2. La normativa nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili

La direttiva 2005/33/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205⁹, che introduce modifiche al titolo III e all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"^{10,11}. Il titolo III "Combustibili" del decreto legislativo 152/06 (di seguito indicato come "il decreto"), così come modificato dal decreto legislativo 205/07, *disciplina ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo* e stabilisce inoltre *le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche*.

L'art. 298 comma 2-bis del decreto stabilisce che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le cui funzioni sono ora svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori del settore e dalle autorità preposte ai controlli, elabori una relazione annuale sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati in Italia nell'anno civile precedente. Sulla base di tale relazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prepara un rapporto che trasmette alla Commissione europea.

L'articolo 292 del decreto fornisce, per i combustibili oggetto della rilevazione, le seguenti definizioni:

- **olio combustibile pesante:** qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio e il gasolio marino, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata con tale metodo;
- **gasolio:** qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
- **combustibile per uso marittimo:** qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
- **olio diesel marino:** qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità «DMB» e «DMC» dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e

⁹ Pubblicato su G.U. n. 261, S.O., del 9.11.2007.

¹⁰ Pubblicato su G.U. n. 88, S.O., del 14.4.2006.

¹¹ Il decreto legislativo 152/06 ha abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, di recepimento della direttiva 1999/32/CE.

lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66¹²;

- **gasolio marino**: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità «DMX» e «DMA» dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Per quel che riguarda il tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio, l'allegato X alla parte quinta del decreto fissa i seguenti valori limite:

- olio combustibile pesante: 1% in massa fatti salvi i casi per i quali, ai sensi della parte 1, sezione 1, paragrafo 7, dell'allegato X alla parte quinta del decreto¹³, è obbligatorio l'utilizzo di oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo non superiore allo 0,3% in massa. In deroga a questi limiti, alcune tipologie di impianti previste dal decreto possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa;
- gasolio: 0,10% in massa dal 1° gennaio 2008.

Il punto 1.2 della sezione 3, parte I, dell'allegato X del decreto stabilisce gli impianti che, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 della medesima sezione, possono utilizzare olio combustibile pesante con un tenore di zolfo superiore all'1% in massa:

- a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 del decreto, ad eccezione di quelli che beneficiano dell'esenzione ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;
- b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm³;
- c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³.

Per quel che riguarda il tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo, l'art. 295 del decreto vieta:

- l'utilizzo, nelle acque territoriali¹⁴ e nelle zone di protezione ecologica¹⁵, di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa;

¹² Pubblicato su G.U. n. 96 del 27.4.2005.

¹³ Impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

¹⁴ Zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione.

¹⁵ Zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

- l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa;
- l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa a bordo di navi battenti bandiera italiana nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive¹⁶ e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOx e a bordo di navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
- l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa nell'area del Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto 2007, nell'area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate;
- l'utilizzo, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea e per le navi non battenti bandiera italiana che si trovano in un porto italiano;
- l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi adibite alla navigazione interna¹⁷;
- l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio¹⁸.

I limiti relativi al tenore di zolfo previsti per i combustibili marittimi non si applicano:

- a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
- b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;
- c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
- d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate;
- e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.

¹⁶ Zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

¹⁷ Nave destinata ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572.

¹⁸ Nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano.

In alternativa all'utilizzo di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dall'art. 295, il decreto, consente, previa autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione è rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di approvazione, purché:

- a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
- b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi all'art. 295 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
- c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
- d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi all'art. 295 in assenza di tale tecnologia.

L'art. 295 istituisce infine presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007 e sia la variazione dei dati comunicati che la presenza di nuovi fornitori deve essere comunicata in via preventiva.

Controlli e sanzioni

L'art. 296 del decreto stabilisce un sistema di sanzioni per i soggetti che effettuano la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del titolo III del decreto e per il mancato rispetto del rendimento di combustione. Il soggetto competente l'accertamento di tali infrazioni è (art. 296, comma 2), per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del decreto¹⁹, l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del titolo I, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta²⁰ i controlli sono effettuati dai comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, dalle province.

¹⁹ Impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, e attività che producono emissioni in atmosfera. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

²⁰ Impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14.

L'art. 296 stabilisce inoltre un sistema di sanzioni per i soggetti che:

- immettono sul mercato e utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295;
- non indicano nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi;
- non forniscono il bollettino di consegna del combustibile per uso marittimo indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo e/o il campione sigillato del combustibile;
- non conservano a bordo della nave il bollettino di consegna o il campione sigillato;
- non comunicano i dati relativi ai fornitori di combustibili per uso marittimo.

Il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento delle infrazioni di cui sopra (art. 296, comma 9).

Gli accertamenti delle infrazioni relative all'utilizzo dei combustibili per uso marittimo possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'IMO, ove disponibili;
- b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo;
- c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

La parte I, sezione 3, dell'allegato X alla parte quinta del decreto individua nei laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, negli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, l'autorità preposta ai controlli delle caratteristiche dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale.

La parte II, sezione 1, dell'allegato X alla parte quinta del decreto individua come metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nei combustibili per uso marittimo il metodo UNI EN ISO 8754 e il metodo UNI EN ISO 14596; per l'arbitrato è utilizzato il metodo UNI EN ISO 14596 e la trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259.

Sono previste sanzioni anche per i soggetti inadempienti alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3.

Trasmissione di dati

L'articolo 298 e la parte I, sezione 3, paragrafo 3, dell'allegato X alla parte quinta del decreto individua i soggetti interessati alla trasmissione dei dati in:

- soggetti che devono fornire i dati relativi ai quantitativi di combustibili oggetto della parte quinta del decreto prodotti o importati;
- soggetti che devono fornire i dati relativi ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti sui combustibili oggetto della parte quinta del decreto.

La prima tipologia comprende gli impianti di produzione dei combustibili e i depositi fiscali²¹ per ciò che riguarda l'olio combustibile pesante, il gasolio e i combustibili per uso marittimo prodotti e importati, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione, e i grandi impianti di combustione²² per quel che riguarda l'olio combustibile pesante importato.

La seconda tipologia comprende tutti i soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, e i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, negli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.

Le modalità e i formati da utilizzare per la trasmissione delle informazioni riguardanti i quantitativi e il tenore di zolfo dei combustibili prodotti e importati sul territorio nazionale nel corso dell'anno 2009 sono indicati nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del decreto.

²¹ Impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

²² Impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW.

3. Metodologia di raccolta dei dati

Le informazioni inerenti i quantitativi dei combustibili oggetto di rilevazione secondo l'art. 298 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute all'ISPRA sia attraverso le Associazioni di Categoria (Assocostieri, Assoelettrica, Federchimica, Unione Petrolifera) che direttamente dalle singole aziende.

Nell'anno 2009, 31 aziende hanno inviato i dati richiesti. Le aziende risultano suddivise in: 5 grandi impianti di combustione, 21 impianti di produzione e 7 depositi fiscali, visto che 2 aziende hanno inviato dati sia come impianto di produzione che come grande impianto di combustione, (Allegato I).

Agli impianti di produzione e ai depositi fiscali sono stati richiesti i seguenti dati:

- dati identificativi dell'impianto produttore o importatore;
- quantitativi totali, inclusi i consumi interni, di olio combustibile pesante prodotti o importati, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione, indicando separatamente i quantitativi di olio con tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,3% in massa, uguale o inferiore all'1% in massa, uguale o inferiore al 3% in massa, uguale o inferiore al 4% in massa;
- quantitativi totali, inclusi i consumi interni, di gasolio prodotto o importato, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione;
- quantitativi totali di combustibili per uso marittimo, prodotti o importati, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione, indicando separatamente i quantitativi di gasolio marino qualità DMA e DMX aventi tenore massimo di zolfo pari a 0,1% in massa, 0,2% in massa o altro; olio diesel marino qualità DMB e DMC, aventi tenore massimo di zolfo pari a 0,1% in massa, 1,5% in massa o altro; combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino, aventi tenore massimo di zolfo pari a 0,1% in massa, 1,5% in massa o altro.

Si sottolinea che solo dal 2007 vengono richiesti i dati relativi ai combustibili per uso marittimo diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino e solo dal 2004 i dati relativi al gasolio marino distinti per qualità e agli impianti di produzione i quantitativi di olio combustibile prodotto e utilizzato dagli stessi (consumi interni).

I dati richiesti ai gestori dei grandi impianti di combustione riguardano i quantitativi complessivi di olio combustibile pesante importato nel 2009 suddivisi anche in questo caso per tenore massimo di zolfo (0,3 % (m/m); 1% (m/m); 3% (m/m); 4% (m/m)).

All'ISPRA sono inoltre pervenuti i risultati dei controlli effettuati dai laboratori chimici delle dogane sul tenore di zolfo nei combustibili oggetto di rilevazione del decreto, prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale nel 2009 e i dati o le informazioni relative ai controlli effettuati dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9.

I laboratori chimici delle dogane hanno analizzato i campioni secondo i metodi di riferimento previsti dalla parte II, sezione 1, dell'allegato X alla parte quinta del decreto.

Complessivamente i dati rilevati dai laboratori chimici delle dogane sono in numero di 351 e sono il risultato dei controlli effettuati nell'intero arco dell'anno presso gli impianti di produzione e i depositi fiscali importatori.

Le autorità competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296 comma 9, che hanno trasmesso i dati all'ISPRA sono in numero di 59, mentre altri 6 di tali soggetti hanno riferito negativamente e un soggetto ha dichiarato di aver effettuato 73 accertamenti, ma i dati relativi non sono pervenuti in tempo utile; una sola autorità competente l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 2 ha inviato i dati, mentre altri 2 di tali soggetti hanno dichiarato di non aver eseguito verifiche. I dati ricevuti sono relativi a 2025 accertamenti dei quali 100 eseguiti mediante campionamento e analisi, 1913 mediante controlli sui documenti, mentre per 12 non è riportata la modalità di accertamento.

L'ISPRA ha provveduto a raccogliere le informazioni ricevute in formato cartaceo e a convertirle in formato elettronico realizzando un apposito database per la consultazione e l'elaborazione dei dati.

In particolare l'ISPRA ha provveduto a:

- organizzare la raccolta dei dati;
- elaborare i dati ricevuti dai produttori e importatori, dai laboratori chimici delle dogane e dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9, riguardanti i controlli sul tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nei combustibili per uso marittimo prodotti, importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale;
- redigere la relazione annuale.

4. Elaborazione dei dati pervenuti

I dati sono stati elaborati raggruppandoli secondo due tipologie generali di soggetti interessati, così come previsto dalla parte 1, sezione 3, dell'allegato X alla parte quinta del decreto:

gruppo a) soggetti che devono fornire i dati relativi ai quantitativi di combustibili liquidi prodotti e importati sul territorio nazionale:

- impianti di produzione
- depositi fiscali
- grandi impianti di combustione

gruppo b) soggetti che devono fornire i dati relativi ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti sui combustibili:

- laboratori chimici delle dogane
- autorità regionali, province e comuni
- Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione e altri organi di polizia giudiziaria.

Sulla base dei dati pervenuti dai soggetti suddetti, l'ISPRA ha effettuato elaborazioni sia in termini di quantitativi complessivi dei diversi combustibili prodotti e importati nel 2009 che di valori medi, minimi e massimi del contenuto di zolfo.

.

5. Presentazione sintetica ed illustrazione dei risultati relativi all'anno 2009

Per il rispetto delle norme sulla privacy, i dati relativi ai quantitativi di combustibili liquidi prodotti e importati sono stati riportati attribuendo un codice a ciascun impianto. I codici sono costituiti da un numero progressivo e da una lettera che individua la tipologia di impianto nel seguente modo:

- R o P Impianti di produzione
- D Depositi fiscali
- T Grandi impianti di combustione

Nelle tabelle 1 ÷ 6 sono riportati i quantitativi totali di olio combustibile pesante con tenore massimo di zolfo pari a 0,3%, 1%, 3% e 4% in massa, gasolio, gasolio marino qualità DMA, gasolio marino qualità DMX, olio diesel marino qualità DMB, olio diesel marino qualità DMC, combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino, prodotti e importati nel 2009 dagli impianti di produzione, dai depositi fiscali e dai grandi impianti di combustione.

Dai dati pervenuti all'ISPRA risulta (tabelle 7 e 8) che il quantitativo complessivo di olio combustibile pesante prodotto e importato con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, nel 2009 è pari a 8932 kt (chilotonnellate); di questo 1023 kt è rappresentato da olio combustibile con tenore massimo di zolfo pari allo 0,3%, 4412 kt da olio combustibile con tenore massimo di zolfo pari all'1%, 2521 kt da olio combustibile con tenore massimo di zolfo pari al 3% e 977 kt da olio combustibile con tenore massimo di zolfo pari al 4%.

Il quantitativo di gasolio prodotto e importato con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, è di 2488 kt, mentre il quantitativo complessivo di combustibili per uso marittimo prodotti e importati con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione è di 2280 kt; di questo 298 kt è rappresentato da gasolio marino di qualità DMA, meno di 1 kt da olio diesel marino di qualità DMB e 1981 kt da combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.

Nelle figure 1 ÷ 4 sono riportate in maggior dettaglio i risultati di tali elaborazioni.

Nella figura 5 è riportato un confronto per gli anni dal 2006 al 2009 dei quantitativi complessivi di combustibili prodotti e importati; dall'esame dei dati si nota un andamento decisamente decrescente per l'olio combustibile pesante che riguarda però principalmente le tipologie con tenore massimo di zolfo previsto dalla legge minore (0,3% e 1%), mentre si nota una leggera contrazione per il gasolio e un leggero incremento per il gasolio marino DMA e per gli altri combustibili per uso marittimo diversi dal gasolio marino e olio diesel marino; in relazione all'olio diesel marino DMB, che secondo i dati pervenuti sarebbe pressoché scomparso dal mercato italiano nell'anno 2009, sono stati chiesti chiarimenti all'Unione Petrolifera. È da sottolineare infine che il quantitativo di gasolio prodotto e importato nel 2008 è stato di 2275 kt anziché 3600 kt erroneamente riportato nella relazione relativa all'anno 2008 a causa di una comunicazione di rettifica di un impianto di produzione pervenuta in ISPRA solamente il 2 luglio 2009.

Nella tabella 9 sono riportati i valori medi, minimi e massimi del tenore di zolfo riferiti ai risultati dei controlli effettuati dai laboratori chimici delle dogane.

Nella tabella 10 sono riportati, per i vari tipi di combustibile, il numero di controlli eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9, i valori medi, minimi, massimi del tenore di zolfo accertato, il valore massimo del tenore di zolfo previsto dalla legge dichiarato e le modalità di accertamento.

Nella tabella 11 è riportato un riepilogo delle infrazioni accertate dai soggetti di cui all'art. 296 commi 2 e 9, ordinate per soggetto, anche in questo caso indicato in codice, che ha effettuato l'accertamento, con riportato il tipo di combustibile controllato, il valore accertato del tenore di zolfo, quello massimo previsto dalla legge, l'articolo di legge contravvenuto e i provvedimenti adottati dichiarati.

6. Conclusioni

La presente relazione rappresenta la conclusione del lavoro di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati relativi al 2009 inerenti l'applicazione dell'art. 298, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce il nono rapporto annuale nazionale che si inserisce nel quadro comunitario di verifica e controllo del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi.

L'olio combustibile pesante prodotto e importato nel 2009 con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, è pari a 8932 kt di cui (figura 1):

- 11% costituito da olio con tenore massimo di zolfo pari allo 0,3% in massa;
- 50% da olio con tenore massimo di zolfo pari all'1% in massa;
- 28% da olio con tenore massimo di zolfo pari al 3% in massa;
- 11% da olio con tenore massimo di zolfo pari al 4% in massa.

Il quantitativo di gasolio prodotto e importato nel 2009 con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, si attesta a 2488 kt; i combustibili per uso marittimo prodotti e importati nel 2009 con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione sono pari a 2280 kt così ripartiti (figura 2):

- 13% è costituito da gasolio marino (esclusivamente di qualità DMA);
- 0,02% da olio diesel marino (esclusivamente di qualità DMB);
- 87% da combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.

Per quel che riguarda i controlli effettuati dai laboratori chimici delle dogane, si è passati da 224 campioni nel 2008 a 351 campioni nel 2009; tutti i campioni analizzati risultano conformi al tenore massimo di zolfo previsto dalla normativa in vigore.

I soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9, hanno eseguito 2098 accertamenti sul tenore di zolfo;

- per 1805 accertamenti il tenore di zolfo accertato risulta conforme al limite della normativa previsto per ciascuna tipologia;
- per 29 accertamenti non risulta conforme;
- per 186 accertamenti non è possibile verificare la conformità in quanto non viene dichiarato il tenore massimo di zolfo previsto dalla legge e la situazione in cui è stato eseguito il controllo (per es. entro/fuori acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica), per tali accertamenti non vengono comunque segnalate infrazioni;
- per 5 accertamenti non viene dichiarato né il valore accertato del tenore di zolfo né quello massimo previsto dalla legge, viene solo dichiarato che il tenore accertato è nei limiti di legge previsti per ciascuna tipologia;
- per 73 accertamenti si ha solo notizia della loro esecuzione, ma non è pervenuto alcun dato relativo ad essi.

Tabella 1 - Combustibili liquidi prodotti nel 2009 dagli impianti di produzione, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, raggruppati per impianto.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi	Tenore massimo
		totali (kt/anno)	di zolfo previsto dalla legge ‰ (m/m)
P11	Olio combustibile pesante	57,244	0,3
P42	Olio combustibile pesante	6,233	0,3
P60	Olio combustibile pesante	40,83	0,3
P95	Olio combustibile pesante	31,4	0,3
P95	Olio combustibile pesante	7	1
R05	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	24,87	1,5
R05	Olio combustibile pesante	297,08	1
R05	Gasolio	97,56	0,1
R05	Olio combustibile pesante	295,61	0,3
R07	Gasolio	12,9	0,1
R07	Olio combustibile pesante	107,9	1
R07	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	134,5	
R07	Gasolio marino DMA	79	0,1
R12	Olio combustibile pesante	4,05	3
R12	Olio combustibile pesante	1,221	1
R12	Gasolio	22,771	0,1
R12	Gasolio marino DMA	1,96	0,1
R13	Olio combustibile pesante	25,8	3
R13	Olio combustibile pesante	847,2	1
R13	Gasolio	112,9	0,1
R19	Olio combustibile pesante	19,095	1
R19	Gasolio marino DMA	65	0,1
R19	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	829	
R20	Gasolio	91,3	0,1
R20	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	345,6	
R20	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	36,4	1,5
R20	Gasolio marino DMA	38,5	0,1
R20	Olio combustibile pesante	222	1
R20	Olio combustibile pesante	555,2	4
R28	Gasolio marino DMA	10,2	0,1
R28	Olio combustibile pesante	521,5	1
R28	Gasolio	364,5	0,1
R29	Olio combustibile pesante	665,6	3
R29	Olio combustibile pesante	160,26	1
R29	Gasolio	220,62	0,1

R30	Olio combustibile pesante	42,342	1
R30	Olio combustibile pesante	164,914	3
R30	Gasolio marino DMA	9,538	0,1
R34	Gasolio	679,1	0,1
R34	Olio combustibile pesante	544,1	1
R34	Gasolio marino DMA	19,6	0,1
R43	Gasolio	121,6	0,1
R43	Olio combustibile pesante	23,2	0,3
R43	Olio combustibile pesante	8	1
R43	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	52,9	
R56	Olio combustibile pesante	168	1
R56	Olio combustibile pesante	570	3
R57	Gasolio	291,9	0,1
R57	Olio combustibile pesante	259	1
R57	Olio combustibile pesante	534,3	3
R59	Gasolio	302,71	0,1
R59	Olio combustibile pesante	250,76	4
R59	Olio combustibile pesante	366,84	1
R59	Gasolio	19,77	0,1
R59	Olio combustibile pesante	255,89	3
R61	Olio combustibile pesante	197	0,3
R61	Olio combustibile pesante	175	1
R61	Gasolio marino DMA	71	0,1
R61	Gasolio	61	0,1
R65	Gasolio	3,018	0,1
R66	Olio diesel marino DMB	0,383	1,5
R66	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	13,726	

Tabella 2 - Combustibili liquidi prodotti nel 2009 dagli impianti di produzione, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei consumi interni, raggruppati per tipo di combustibile.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)
R29	Gasolio	220,62	0,1
R12		22,771	0,1
R20		91,3	0,1
R28		364,5	0,1
R59		302,71	0,1
R59		19,77	0,1
R13		112,9	0,1
R05		97,56	0,1
R57		291,9	0,1
R07		12,9	0,1
R34		679,1	0,1
R61		61	0,1
R65		3,018	0,1
R43		121,6	0,1
	TOTALE GASOLIO	2401,649	
P95	Olio combustibile pesante	31,4	0,3
P42		6,233	0,3
P60		40,83	0,3
R43		23,2	0,3
R05		295,61	0,3
P11		57,244	0,3
R61		197	0,3
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 0,3% (m/m)	651,517	

R12	Olio combustibile pesante	1,221	1
R29		160,26	1
R56		168	1
R61		175	1
R28		521,5	1
R20		222	1
R43		8	1
R07		107,9	1
R34		544,1	1
R30		42,342	1
R59		366,84	1
R19		19,095	1
R05		297,08	1
P95		7	1
R13		847,2	1
R57		259	1
		TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 1% (m/m)	3746,538
R29	Olio combustibile pesante	665,6	3
R12		4,05	3
R30		164,914	3
R56		570	3
R59		255,89	3
R13		25,8	3
R57		534,3	3
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 3% (m/m)	2220,554	
R20	Olio combustibile pesante	555,2	4
R59		250,76	4
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 4% (m/m)	805,96	
R19	Gasolio marino DMA	65	0,1
R61		71	0,1
R30		9,538	0,1
R34		19,6	0,1
R20		38,5	0,1
R07		79	0,1
R12		1,96	0,1
R28		10,2	0,1
	TOTALE GASOLIO MARINO DMA	294,798	
R66	Olio diesel marino DMB	0,383	1,5
	TOTALE OLIO DIESEL MARINO DMB	0,383	

R05	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	24,87	1,5
R20		36,4	1,5
R43		52,9	
R07		134,5	
R19		829	
R20		345,6	
R66		13,726	
	TOTALE COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO DIVERSI DA GASOLIO MARINO E OLIO DIESEL MARINO	1436,996	

Tabella 3 - Combustibili liquidi importati nel 2009 dai depositi fiscali, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione, raggruppati per deposito.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)
D22	Gasolio marino DMA	3,14	0,1
D27	Olio combustibile pesante	1,182	3
D27	Gasolio	49,717	0,1
D36	Olio combustibile pesante	17,974	1
D46	Olio combustibile pesante	132,7	4
D46	Olio combustibile pesante	55,7	3
D46	Gasolio	36,9	0,1
D52	Olio combustibile pesante	6	4
D67	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	103,051	
D75	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	311,43	
D75	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	129,764	1,5
D75	Olio combustibile pesante	29,232	1

Tabella 4 - Combustibili liquidi importati nel 2009 dai depositi fiscali, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione, raggruppati per tipo di combustibile.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)
D46	Gasolio	36,9	0,1
D27		49,717	0,1
	TOTALE GASOLIO	86,617	
D75	Olio combustibile pesante	29,232	1
D36		17,974	1
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 1% (m/m)	47,206	
D46	Olio combustibile pesante	55,7	3
D27		1,182	3
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 3% (m/m)	56,882	
D52	Olio combustibile pesante	6	4
D46		132,7	4
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 4% (m/m)	138,7	
D22	Gasolio marino DMA	3,14	0,1
	TOTALE GASOLIO MARINO DMA	3,14	
D75	Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	129,764	1,5
D67		103,051	
D75		311,43	
	TOTALE COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO DIVERSI DA GASOLIO MARINO E OLIO DIESEL MARINO	544,245	

Tabella 5 - Olio combustibile pesante importato nel 2009 dai grandi impianti di combustione raggruppato per impianto.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)
T24	Olio combustibile pesante	158	3
T24	Olio combustibile pesante	158	1
T24	Olio combustibile pesante	309	0,3
T32	Olio combustibile pesante	31,906	4
T32	Olio combustibile pesante	85,355	3
T32	Olio combustibile pesante	302,134	1
T32	Olio combustibile pesante	62,214	0,3
T49	Olio combustibile pesante	43,905	1
T68	Olio combustibile pesante	8,004	1
T98	Olio combustibile pesante	105,8	1

Tabella 6 - Olio combustibile pesante importato nel 2009 dai grandi impianti di combustione raggruppato per tenore di zolfo.

Codice impianto	Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)
T24	Olio combustibile pesante	309	0,3
T32		62,214	0,3
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 0,3% (m/m)	371,214	
T68		8,004	1
T98		105,8	1
T49		43,905	1
T24		158	1
T32		302,134	1
		TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 1% (m/m)	617,843
T24	Olio combustibile pesante	158	3
T32		85,355	3
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 3% (m/m)	243,355	
T32	Olio combustibile pesante	31,906	4
	TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE TENORE MASSIMO DI ZOLFO 4% (m/m)	31,906	

Tabella 7 - Quantitativi complessivi dei diversi combustibili prodotti e importati nel 2009.

Combustibili		Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Quantitativi totali (kt/anno)	
Gasolio		0,1	2488,266	
TOTALE GASOLIO			2488,266	
Olio combustibile pesante		0,3	1022,731	
		1	4411,587	
		3	2520,791	
		4	976,566	
TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE			8931,675	
COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO	Gasolio marino DMA		0,1	297,938
			0,2	0
			altro	0
	TOTALE GASOLIO MARINO QUALITA' DMA			297,938
	Gasolio marino DMX		0,1	0
			0,2	0
			altro	0
	TOTALE GASOLIO MARINO QUALITA' DMX			0
	Olio diesel marino DMB		0,1	0
			1,5	0,383
			altro	0
	TOTALE OLIO DIESEL MARINO QUALITA' DMB			0,383
	Olio diesel marino DMC		0,1	0
			1,5	0
			altro	0
	TOTALE OLIO DIESEL MARINO QUALITA' DMC			0
	Altro (*)		0,1	0
			1,5	191,034
			altro	1790,207
	ALTRO (*)			1981,241
TOTALE COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO			2279,562	

(*) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino

Tabella 8 - Quantitativi complessivi dei diversi combustibili prodotti e importati nel 2009 suddivisi per tipologie di impianto.

Combustibili	Tipo di impianto	Quantitativi totali (kt/anno)
Gasolio	Deposito fiscale	86,617
	Impianto di produzione	2401,649
	TOTALE	2488,266
Olio combustibile pesante tenore massimo di zolfo 0,3% (m/m)	Grande impianto di combustione	371,214
	Impianto di produzione	651,517
	TOTALE	1022,731
Olio combustibile pesante tenore massimo di zolfo 1% (m/m)	Deposito fiscale	47,206
	Grande impianto di combustione	617,843
	Impianto di produzione	3746,538
	TOTALE	4411,587
Olio combustibile pesante tenore massimo di zolfo 3% (m/m)	Deposito fiscale	56,882
	Grande impianto di combustione	243,355
	Impianto di produzione	2220,554
	TOTALE	2520,791
Olio combustibile pesante tenore massimo di zolfo 4% (m/m)	Deposito fiscale	138,7
	Grande impianto di combustione	31,906
	Impianto di produzione	805,96
	TOTALE	976,566
TOTALE OLIO COMBUSTIBILE PESANTE		8931,675
Gasolio marino DMA	Deposito fiscale	3,14
	Impianto di produzione	294,798
	TOTALE	297,938
Olio diesel marino DMB	Impianto di produzione	0,383
	TOTALE	0,383
Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino	Deposito fiscale	544,245
	Impianto di produzione	1436,996
	TOTALE	1981,241
TOTALE COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO		2279,562





Figura 1 - Quantitativi di olio combustibile pesante e gasolio prodotto e importato nel 2009, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei quantitativi utilizzati all'interno dell'impianto.





Figura 2 – Quantitativi di combustibili per uso marittimo prodotti e importati nel 2009, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione.




Figura 3 – Quantitativi di olio combustibile pesante e gasolio prodotti e importati nel 2009, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei quantitativi utilizzati all'interno dell'impianto, suddivisi per tipologia di impianto.




Figura 4 – Olio combustibile pesante e gasolio prodotti e importati nel 2009, con l'esclusione dei quantitativi destinati all'esportazione e l'inclusione dei quantitativi utilizzati all'interno dell'impianto. Ripartizione percentuale in funzione del tipo di olio e del tipo di impianto.




Figura 5 – Quantitativi complessivi dei diversi combustibili prodotti e importati dal 2006 al 2009

Tabella 9 - Elaborazione dei dati relativi agli accertamenti eseguiti mediante campionamento e analisi dai laboratori chimici delle dogane.

Combustibile	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Numero di campioni analizzati	Modalità di accertamento ⁽¹⁾	Valore minimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore massimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore medio del tenore di zolfo % (m/m)	Deviazione standard % (m/m)
Olio combustibile pesante	0,3	21	A	0,17	0,27	0,19	0,02
Olio combustibile pesante	1	166	A	0,22	1,04 ⁽³⁾	0,76	0,17
Olio combustibile pesante	3	52	A	1,00	3,10 ⁽³⁾	2,03	0,72
Olio combustibile pesante	4	12	A	3,16	4,20 ⁽³⁾	3,53	0,27
Gasolio	0,1	71	A	0,00055 ⁽⁴⁾	0,11 ⁽³⁾	0,06	0,04
Gasolio e gasolio marino ⁽²⁾	0,1	29	A	0,020	0,10	0,06	0,04

(1) A: Mediante campionamento e analisi; D: Mediante controllo sui documenti

(2) La distinzione del dato in funzione della qualità del combustibile non è disponibile

(3) Con l'applicazione della norma EN ISO 4259 "Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova" i valori sono conformi ai limiti di specifica, con la confidenza del 95% (limiti di tolleranza del metodo di prova EN ISO 8754 per la determinazione del tenore di zolfo:

1,06% (m/m) per l'olio combustibile pesante con tenore massimo di zolfo previsto dalla legge del 1% (m/m);

3,15% (m/m) per l'olio combustibile pesante con tenore massimo di zolfo previsto dalla legge del 3% (m/m);

4,20% (m/m) per l'olio combustibile pesante con tenore massimo di zolfo previsto dalla legge del 4% (m/m);

0,11% (m/m) per il gasolio con tenore massimo di zolfo previsto dalla legge del 0,1% (m/m)).

(4) Determinato mediante il metodo UNI EN ISO 20884:2005 o UNI EN ISO 20846:2005

Tabella 10 - Elaborazione dei dati relativi agli accertamenti eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9.

Combustibile	Tenore massimo di zolfo	Numero di accertamenti	Modalità di accertamento ⁽¹⁾	Valore minimo del	Valore massimo del	Valore medio del	Deviazione standard % (m/m)
	previsto dalla legge % (m/m)			tenore di zolfo % (m/m)	tenore di zolfo % (m/m)	tenore di zolfo % (m/m)	
Olio combustibile pesante	0,3	4	D	0,30	0,30	0,30	0,00
Olio combustibile pesante	1	1	D	0,30	0,30	0,30	0,00
Gasolio	0,1	2	D	0,10	0,10	0,10	0,00
Gasolio marino DMA	0,1	763	6 A / 752 D ⁽²⁾	"0,0"	0,11 ⁽³⁾	0,06	0,04
Gasolio marino DMX	0,1	5	D	0,0050	0,089	0,03	0,03
Gasolio marino DMX	1,5	1	D	0,90	0,90	0,90	0,00
Gasolio marino ^{(5) (6)}	0,1	761	37 A / 717 D ⁽⁴⁾	"0,0"	0,92	0,04	0,05
Gasolio marino ^{(5) (6)}	1	1	D	0,08	0,08	0,08	0,00
Gasolio marino ⁽⁵⁾	1,5	1	D	1,80	1,80	1,80	0,00
Gasolio marino ⁽⁵⁾	4,5	1	A	0,74	0,74	0,74	0,00
Olio diesel marino DMB	1,5	12	D	0,80	1,50	1,12	0,26
Olio diesel marino DMC	1,5	2	1 A / 1 D	2,10	2,21	2,16	0,08
Olio diesel marino ^{(5) (7)}	1,5	6	D	0,78	1,50	1,31	0,27
Olio diesel marino ⁽⁵⁾	4,5	4	A	0,95	2,63	2,09	0,77
Altro combustibile marino ⁽⁸⁾	0,1	1	D	0,10	0,10	0,10	0,00
Altro combustibile marino ⁽⁸⁾	1	5	3 A / 2 D	0,90	0,94	0,92	0,02
Altro combustibile marino ^{(8) (9) (12)}	1,5	107	44 A / 63 D	0,45	3,70	1,52	0,61
Altro combustibile marino ^{(5) (9)}	3	1	D	2,98	2,98	2,98	0,00
Altro combustibile marino ⁽⁸⁾	4	13	D	2,16	4,00	3,71	0,51
Altro combustibile marino ⁽⁸⁾	4,3	11	D	2,16	3,15	2,62	0,44
Altro combustibile marino ^{(8) (9) (12)}	4,5	114	4 A / 110 D	0,09	4,40	2,44	0,96
Altro combustibile marino ^{(8) (9) (10)}	Non dispon.	204	D	0,98	4,50	2,49	0,58
Altro combustibile marino ^{(8) (11)}	Non dispon.	5	D	Non dispon.	Non dispon.	Non dispon.	Non dispon.

I valori riportati in tabella come "0,0" indicano che le misure cadono al di sotto del limite di rilevabilità del metodo.

Legenda note Tabella 10

- (1) A: Mediante campionamento e analisi; D: Mediante controllo sui documenti
- (2) Per 5 accertamenti non è specificata la modalità di accertamento
- (3) Con l'applicazione della norma EN ISO 4259 "Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova" il valore è conforme al limite di specifica, con la confidenza del 95% (limite di tolleranza del metodo di prova EN ISO 8754 per la determinazione del tenore di zolfo: 0,11% (m/m)).
- (4) Per 7 accertamenti non è specificata la modalità di accertamento
- (5) Dati forniti senza indicazione della qualità del combustibile
- (6) Comprende anche combustibili per uso marittimo dichiarati come "Gasolio"
- (7) Comprende anche un accertamento di combustibile per uso marittimo dichiarato come "Olio combustibile marino"
- (8) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino
- (9) Comprende anche combustibili per uso marittimo dichiarati come "Olio combustibile pesante"
- (10) Dati forniti senza indicazione del tenore massimo di zolfo previsto dalla legge
- (11) Dati forniti senza indicazione né del tenore di zolfo accertato né del tenore massimo di legge, ma riportanti che il valore accertato è nei limiti di legge previsti per ciascuna tipologia.
- (12) Comprende anche combustibili per uso marittimo dichiarati come "Olio combustibile"

Tabella 11 – Riepilogo infrazioni accertate dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9.

Soggetto ⁽¹⁾	Combustibile	Tenore	Tenore	Tipo di violazione	Provvedimento dichiarato
		di zolfo accertato % (m/m)	massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)		
A	Olio diesel marino DMC	2,10	1,50	art. 295 comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e 205/2007	Applicaz.art. 296 comma 5 del D.lgs 152/2006 e 205/2007
		2,21	1,50		
B	Altro combustibile marino diverso da gasolio marino e olio diesel marino	2,08	1,50	art. 295 comma 6 del D.lgs n. 152/2006 e 205/2007	Elevato verbale
C	Altro combustibile marino diverso da gasolio marino e olio diesel marino ⁽²⁾	1,59	1,50	Non dichiarato	Elevato verbale amministrativo ai sensi dell'art 296 c. 5 del decreto 152/2006; in alcuni casi effettuata notizia di reato a carico del comando nave su Disposizioni della locale procura (n°2 notizie di reato)
		1,62	1,50		
		1,65	1,50		
		1,65	1,50		
		1,68	1,50		
		1,71	1,50		
		1,77	1,50		
		1,89	1,50		
		1,94	1,50		
		2,11	1,50		
		2,11	1,50		
		2,14	1,50		
		2,15	1,50		
		2,39	1,50		
		2,44	1,50		
		2,45	1,50		
		2,82	1,50		
3,03	1,50				
3,17	1,50				
3,36	1,50				
3,42	1,50				
3,68	1,50				
3,70	1,50				
D	Gasolio marino	0,92	0,10	Non dichiarato	Non dichiarato
		1,80	1,50		
	Altro combustibile marino diverso da gasolio marino e olio diesel marino	2,09	1,50		

(1) Soggetto che ha effettuato l'accertamento (in codice)

(2) Dichiarato come "Olio combustibile"

Allegato I - Elenco dei soggetti che hanno fornito i dati richiesti secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 298, comma 2-bis.

Impianti di produzione:

Impianto
ALMA PETROLI - Ravenna
API - Raffineria di Ancona
ENI R&M - Raffineria di Livorno
ENI R&M - Raffineria di Taranto
ENI R&M - Raffineria di Venezia
ENI R&M - Raffineria di Gela
ENI R&M - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi
ERG Raffinerie Mediterranee - Raffinerie ISAB Impianti Nord e Sud di Priolo Gargallo
EXXONMOBIL Mediterranea - Raffineria di Augusta
EXXONMOBIL Mediterranea - Raffineria Sarpom Trecate
IES Italiana Energia e Servizi - Raffineria di Mantova
IPLOM - Raffineria di Busalla
POLIMERI EUROPA - Stabilimento di Brindisi
POLIMERI EUROPA - Stabilimento di Porto Marghera
POLIMERI EUROPA - Stabilimento di Porto Torres
POLIMERI EUROPA - Stabilimento di Priolo
Ra.M. Oil - Raffineria di Casalnuovo
RAFFINERIA DI MILAZZO
RAFFINERIA DI ROMA
SARAS - Raffineria di Sarroch
TAMOIL Raffinazione - Raffineria di Cremona

Depositi fiscali:

Impianto
COSTIERI D'ALESIO - Livorno
DECAL - Deposito di Porto Marghera
DEPOSITI COSTIERI - Trieste
KUWAIT Petroleum Italia - Deposito fiscale di Napoli
MAXCOM Petroli - Deposito costiero di Augusta
PETRA - Ravenna
SAN MARCO Petroli - Porto Marghera

Grandi impianti di combustione:

Impianto
API - Ancona
EDIPOWER - Centrale Termoelettrica S. Filippo del Mela
ENEL Produzione
ENIPOWER - Stabilimento di Livorno
POLIMERI EUROPA - Porto Torres

AGENZIA DELLE DOGANE

Soggetti di cui all'art. 296 commi 2 e 9:

Soggetto
Capitaneria di porto di Ancona
Capitaneria di porto di Augusta
Capitaneria di porto di Bari
Capitaneria di porto di Castellamare di Stabia
Capitaneria di porto di Chioggia
Capitaneria di porto di Civitavecchia
Capitaneria di porto di Crotone
Capitaneria di porto di Gela
Capitaneria di porto di Genova
Capitaneria di porto di Gioia Tauro
Capitaneria di porto di Imperia
Capitaneria di porto di La Spezia
Capitaneria di porto di Livorno
Capitaneria di porto di Manfredonia
Capitaneria di porto di Marina di Carrara
Capitaneria di porto di Mazara del Vallo
Capitaneria di porto di Messina
Capitaneria di porto di Molfetta
Capitaneria di porto di Monfalcone
Capitaneria di porto di Napoli
Capitaneria di porto di Ortona
Capitaneria di porto di Pescara
Capitaneria di porto di Porto Torres
Capitaneria di porto di Pozzallo
Capitaneria di porto di Ravenna
Capitaneria di porto di Reggio Calabria
Capitaneria di porto di Rimini
Capitaneria di porto di Salerno
Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto
Capitaneria di porto di Siracusa
Capitaneria di porto di Taranto
Capitaneria di porto di Torre del Greco
Capitaneria di porto di Trapani
Capitaneria di porto di Trieste
Capitaneria di porto di Vibo Valentia
Regione Valle D'Aosta
Ufficio circondariale marittimo di Barletta
Ufficio circondariale marittimo di Caorle
Ufficio circondariale marittimo di Cetraro

Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche
Ufficio circondariale marittimo di Giulianova
Ufficio circondariale marittimo di Lipari
Ufficio circondariale marittimo di Piombino
Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi
Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro
Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano
Ufficio circondariale marittimo di Portosuso
Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli
Ufficio circondariale marittimo di Procida
Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure
Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco
Ufficio circondariale marittimo di Terracina
Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata
Ufficio circondariale marittimo di Vasto
Ufficio locale marittimo di Bisceglie
Ufficio locale marittimo di Goro
Ufficio locale marittimo di Porto Ercole
Ufficio locale marittimo di San Felice Circeo
Ufficio locale marittimo di Sestri Levante
Ufficio locale marittimo di Talamone